



Verso lo snellimento della giustizia civile

Giovanni Viale

Il dibattito sulla giustizia si è per lungo tempo intrecciato con le vicende personali del presidente del consiglio dei ministri e di altri esponenti politici di primo piano, al punto da far ritenere che le scelte legislative fossero condizionate se non determinate dalle esigenze processuali degli imputati eccellenti. Mentre scriviamo si sta procedendo alla formazione di un nuovo governo e da qui in poi si vedrà come possano trovare ancora spazio valutazioni di questo genere, riferite essenzialmente al diritto penale; in quello civile invece si manifesta la tendenza a trasferire i dissidi privati dalle sedi contenziose a quelle conciliative. È questa la ragione che ha indotto a dedicare il primo supplemento di informazione giuridica del *Mensile* alla mediazione, introdotta recentemente nel nostro ordinamento, poco pubblicizzata dai mezzi di comunicazione di massa ma destinata a rivelarsi molto importante per tutti. Il procedimento di mediazione è uno strumento alternativo di risoluzione delle controversie, dove un terzo mediatore aiuta le parti a favorire il raggiungimento di un accordo (mediazione facilitativa) o a proporre un accordo che in ogni caso deve essere accettato dalle parti (mediazione valutativa). Per cercare di risolvere l'annoso problema della lentezza dei giudizi, nonché del loro enorme arretrato, sulla scia del sistema anglosassone dell'alternative dispute resolution e su indicazione in particolare della direttiva europea n. 52 del 2008, il nostro ordinamento ha predisposto, con il decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 (attuativo della delega al governo contenuta nell'articolo 60 della legge n. 69 del 2009), una normativa *ad hoc* per la mediazione. Dal 20 marzo 2012 chiunque voglia iniziare una causa civile in tutte le materie elencate nel suindicato decreto legislativo all'articolo 5 e che corrispondono alla quasi totalità del contenzioso stesso dovrà obbligatoriamente rivolgersi a un organismo di conciliazione pubblico o privato istituito presso il ministero della giustizia ed esperire un tentativo di conciliazione. Potrà inoltre tentare anche volontariamente la conciliazione nelle altre materie del contenzioso civile tranne che in quelle in cui la mediazione stessa non è consentita, così come previsto nel quarto comma dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 marzo 2010), e che consistono nelle procedure esecutive, possessorie, di rilascio coattivo degli immobili e nella azione civile nel processo penale. Pertanto milioni di persone sono già interessati a tale riforma in quanto fin dal 21 marzo 2011 è obbligatorio il tentativo di conciliazione, ma lo saranno ancora di più tra pochi mesi quando per tutte le controversie condominiali e per quelle relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti il procedimento di mediazione diverrà obbligatorio. Pertanto d'ora in poi i soggetti che ritengono siano stati violati i loro diritti, anziché rivolgersi ai tribunali civili tramite un legale, dovranno indirizzare le loro istanze a un organismo di mediazione a ciò abilitato o da soli o, nel caso in cui non siano in grado di predisporre l'istanza richiesta dalla legge, assistiti da un legale. Il responsabile dell'organismo designa il mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito dell'istanza, che deve essere portata a conoscenza dell'altra parte.

SEGUE A PAGINA 2

LA CRISI DI GOVERNO NEL VIGENTE SISTEMA COSTITUZIONALE

Lillo S. Bruccoleri



Il presidente Napolitano ha conferito l'incarico di formare il nuovo governo a Mario Monti, il quale ha debuttato davanti ai giornalisti con la sobrietà e la sintesi che lo hanno contraddistinto in altre occasioni. «Intendo adempiere a questo compito con grande senso di responsabilità e di servizio verso il nostro paese. L'Italia deve vincere la sfida del riscatto in un momento di particolare difficoltà, in un quadro europeo e mondiale turbato»

A partire dal 20 marzo 2012

Mediazione obbligatoria nelle controversie condominiali

Nel nostro ordinamento, a decorrere dal 21 marzo 2011, sono state introdotte nuove norme che impongono il ricorso al procedimento di mediazione come condizione di procedibilità in settori di varia natura; in materia condominiale e risarcitoria, vi è stato uno slittamento di dodici mesi. In questi primi tempi di attività di mediazione obbligatoria, eseguita presso organismi abilitati dal ministero della giustizia o istituiti da ordini professionali, i procedimenti instauratisi con la presenza delle parti hanno risolto la controversia per il 30 per cento con tempi e costi inferiori a quelli giudiziari: quattro mesi al massimo a fronte degli anni cui si era abituati. Dal 20 marzo 2012 vi sarà quindi la possibilità che le controversie condominiali si risolvano nell'accordo dinanzi a un mediatore, che non è né un giudice né un

Alfonso Visconti - a pagina 3

arbitro non svolgendo alcun ruolo decisionale ai fini della risoluzione della controversia, bensì un soggetto che si attiva affinché le parti superando reciproche posizioni possano accettare una ipotesi conciliativa.

Panni sgocciolati, rumori molesti, porte sbattute, ascensori fuori uso, fioriere ed inferriate eccetera sono alcune delle innumerevoli liti condominiali giacenti nei nostri tribunali. La vita in condominio e la gestione condominiale non è una passeggiata: nel rispetto del regolamento condominiale e dei comuni criteri di buonsenso e buona educazione non dovrebbe essere difficile trovare una via pacifica di convivenza; ma l'esperienza insegna che ogni occasione è buona per impugnare delibere assembleari, litigare per gli animali negli appartamenti o nel condominio, per l'occupazione di spazi comuni, per l'inosservanza dei posti auto esterni eccetera.

Le vicende che hanno determinato la caduta del quarto governo Berlusconi sono state inevitabilmente accompagnate da una serie di commenti non sempre puntuali sul piano giuridico. Sarà dunque utile qualche precisazione che, pur ripetendo nozioni e concetti ampiamente conosciuti dai cultori del diritto costituzionale, può giovare a un migliore inquadramento dei fatti nell'ambito del vigente ordinamento. La situazione normale è quella della elezione delle camere che durano in carica per una legislatura di cinque anni e concedono o revocano la fiducia a un governo espresso dalla maggioranza parlamentare che si è formata in conseguenza del voto dei cittadini. La sovranità appartiene al popolo – così recita il secondo comma del primo articolo della nostra carta fondamentale – che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione: è la consacrazione del ruolo centrale del parlamento che nello svolgimento della funzione legislativa trova il più alto momento di gestione della cosa pubblica. La tradizionale ripartizione dei poteri, quale teorizzata da Montesquieu nello *Spirito delle leggi* pubblicato verso la metà del Settecento, è stata accolta nel nostro ordinamento ma integrata con un articolato meccanismo di bilanciamento: in aggiunta alla separazione tra i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario, si è previsto il sindacato di legittimità accentrato sulla corte costituzionale, che può abrogare ossia cancellare le leggi, e si è costruito intorno alla figura del capo dello stato un complesso di attribuzioni che gli consentono di partecipare a tutte le funzioni senza essere titolare di alcuna di esse. L'Italia è una repubblica parlamentare e tuttavia il presidente, che è il capo dello stato e rappresenta l'unità nazionale, dispone di strumenti idonei a garantire al massimo livello il corretto funzionamento del sistema.

SEGUE A PAGINA 2

LA MEDIAZIONE ALL'ESAME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Mauro Vaglio

La risoluzione del parlamento europeo del 13 settembre 2011, riguardante l'attuazione della direttiva sulla mediazione negli Stati membri, l'impatto della stessa sulla mediazione e la sua adozione da parte dei tribunali, al punto 10 testualmente «osserva che nel

sistema giuridico italiano la mediazione obbligatoria dovrebbe essere promossa come una forma di giustizia alternativa praticabile, a basso costo e più rapida, piuttosto che come elemento obbligatorio della procedura giudiziaria». Il Tar del Lazio, come è noto, ha rimesso alla

Consulta, a seguito del ricorso promosso anche dalla associazione «Agire e informare», la questione di legittimità costituzionale della norma che prevede l'attribuzione alla mediazione del carattere di condi-

zione di procedibilità. Un pronunciamento abrogativo ribadirebbe la facoltatività della mediazione, rendendola un istituto al quale gli avvocati faranno ricorso sempre più spesso, nei casi in cui ciò sarà utile.

SEGUE A PAGINA 3



SUPPLEMENTO

il Mensile

 Periodico nazionale di informazione, attualità e cultura
 Direttore responsabile Eliana Croce

il Mensile
 Diario Giuridico

Diretto da Giovanni Viale

Redazione: Lillo S. Bruccoleri (*diritto pubblico*), Luciana Canonaco (*diritto civile*), Vania Cirese (*diritto sanitario*), Dario Costanzo (*diritto industriale*), Michela Deflorian (*diritto di famiglia*), Marco Di Benedetto (*diritto amministrativo*), Laura Ferrari (*diritto della mediazione*), Mario Galdi (*giurisprudenza di legittimità*), Carmine Laurenzano (*diritto del consumatore*), Cristina Mancini (*diritto penale*), Angelo Mandetta (*diritto pretorile*), Antonio Natale (*diritto societario*), Aurelia Panetta (*diritto bancario*), Umberto Perrella (*diritto tributario*), Simone Pili (*diritto umanitario*), Patrizia Profili (*diritto delle assicurazioni*), Rosalba Turco (*diritto ambientale*) Mauro Vanacore (*diritto commerciale*), Alfonso Visconti (*diritto condominiale*)
Segreteria di redazione: Anna Maria Baffa
Direzione e redazione: Via Giovanni Gentile, 22 - 00136 Roma, Tel. 06 39735052, fax 06 39735101

Amministrazione: Editoriale Roma srl, 00198 Roma Via G.B. Martini, 2 Tel. 06 8412698, fax 06 84242662

Gestione periodici: Via Giovanni Gentile 22, 00136 Roma Tel. 06 98874019 - 338 4733564

Internet: www.ilmensile.it

E-mail: info@ilmensile.it - marketing@ilmensile.it

Stampa: Romaprint srl, via Scorticabove, 136, 00156 Roma Tel. 06 41217552, fax 06 41224001

Pubblicità: Editoriale Roma Srl, 00198 Roma, Via G.B. Martini, 2. Tel. 06 8412698, fax 06 84242662

La collaborazione, di norma, non è retribuita. Il materiale inviato, a prescindere dalla pubblicazione, non si restituisce.

 Spedizione in abbonamento postale 45 per cento - Articolo 2, comma 20/b, legge n. 662 del 1996
 Registrazione al tribunale di Roma n. 473 dell'11/11/03
 Registrazione al R.O.C. n. 16863

A.D.R. PROGEST ITALIA S.r.l.
 Sede di Roma
Indirizzo: Piazza Lorenzo Lotto, 11**Città:** Roma**Provincia:** Roma**C.A.P.:** 00147**Responsabile Sede:** Avv. Giovanni Viale

Tel. +39 06 5132743

fax +39 06 5133271

e-mail: roma2@adrprogestitalia.com

Risoluzione alternativa delle controversie in tutti i settori previsti. Giustizia rapida ed economica ad opera di professionisti della mediazione

(Segue dalla prima pagina)

Va evidenziato che il mediatore per svolgere efficacemente la sua attività deve essere e agire come un soggetto imparziale, indipendente e neutrale rispetto alle parti contrapposte, e concludere la propria attività finalizzata alla conciliazione entro il breve termine di quattro mesi. A tale riguardo va poi osservato che alcuni organismi di mediazione già non sono in condizione di rispettare i tempi previsti dalla legge e pertanto sarà opportuno verificare, al momento della scelta, quale di tali organismi offra migliori garanzie di efficienza e qualità.

Il nostro legislatore, al fine di ridurre il contenzioso arretrato futuro, ha previsto altre due modalità di ricorso alla mediazione: a) una rivolta al passato e intesa a

Verso lo snellimento della giustizia civile

Mediazione: importanza e attualità

ridurre il contenzioso pendente prevedendo che il giudice, nel corso di un processo anche in grado di appello, possa sollecitare le parti in causa a ricorrere alla mediazione; b) l'altra rivolta al futuro e indirizzata alle parti che stipulano un contratto o aprono una nuova società prevedendo l'obbligatorietà della preliminare mediazione rispetto all'eventuale giudizio con una clausola contrattuale o nello statuto societario. Nel caso in cui le parti raggiungano l'accordo e sottoscrivano il relativo verbale di conciliazione, redatto dal mediatore e omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo di mediazione, il verbale stesso acquisterà efficacia esecutiva. In tal modo, nei confronti della parte inadempiente, il sog-

getto che intende adempiere avrà un titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione in forma specifica e l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Tutto ciò con un notevole risparmio di tempo e di denaro. Infatti per ottenere un titolo esecutivo il soggetto che ricorre a un tribunale non solo dovrà attendere gli anni necessari alla emanazione di una sentenza, ma dovrà corrispondere al legale che li assiste una cifra notevolmente superiore a quella che spenderà nel procedimento di mediazione. In conclusione, il successo della mediazione potrà aversi soprattutto nel caso in cui i cittadini italiani riusciranno a superare almeno in parte la tentazione litigiosa e individualista.

Giovanni Viale

LA CRISI DI GOVERNO NEL VIGENTE SISTEMA COSTITUZIONALE

(Segue dalla prima pagina)

La più incisiva e delicata facoltà del presidente è quella di scioglimento delle camere, che può essere esercitata in ogni tempo e in piena discrezionalità, senza alcun limite che non sia quello del cosiddetto semestre bianco (quando manchino alla scadenza del mandato sei mesi e questi non coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura) e con il solo onere di sentire – e quindi non di condividere il parere – i presidenti delle camere stesse. Questo punto fondamentale merita di essere sottolineato, perché la funzione suprema di tutela della comunità nazionale non tollera condizionamenti di sorta: il capo dello stato è e deve restare l'unico a poter decidere in piena libertà e autonomia se e quando occorre interrompere il decorso naturale della legislatura nel presupposto che si siano determinate circostanze di grave eccezionalità, tali da imporre nell'interesse generale di bloccare e fare ripartire daccapo le lancette di un orologio che in condizioni normali scorre fino al termine prefissato. L'esperienza ha portato gli studiosi a individuare alcune situazioni tipo, tra cui la mancanza in parlamento dei consensi necessari ad assicurare la fiducia e quindi la sopravvivenza al governo; ma la storia repubblicana, soprattutto sotto la presidenza Scalfaro, ha dimostrato che l'interpretazione del concetto di maggioranza non è strettamente vincolata alla riproduzione automatica degli schieramenti confortati dai risultati elettorali.

Il governo non ha altra definizione che quella con cui viene denominato: non vi sono aggettivi come tecnico o politico, se non nel linguaggio corrente per indicare le situazioni concrete in cui di volta in volta ci si trova. In questo senso ci si è sbizzarriti con espressioni gergali per lo più di fonte giornalistica: dai governi balneari di Giovanni Leone destinati a durare per una stagione estiva a quelli variamente riferiti alle necessità del momento, come



Mario Monti, incaricato di formare il governo, non nasconde che la situazione italiana presenta «aspetti di emergenza», ma si dice fiducioso sulla possibilità di superarla «con uno sforzo comune». Risana-mento e crescita sono le priorità da coniugare, spiega, in un quadro di «equità sociale». Le parole di Monti si accendono di orgoglio quando sottolinea che l'Italia deve tornare ad essere un elemento di forza e non di debolezza della Ue

i governi di emergenza, di larghe intese, di salute pubblica, di necessità, di unità nazionale; o anche il governo quadripartito del centro-sinistra Dc-Psi-Psdi-Pri o quelli monocolori presieduti da Giulio Andreotti e sostenuti dal solo voto favorevole della Democrazia cristiana e dalla astensione degli altri partiti della coalizione. Del resto, è improprio anche parlare di prima, seconda repubblica e così via, come pure si è fatto sull'esempio francese, mutuando una espressione priva di riscontri nel vigente contesto istituzionale. Sono tutte parole e locuzioni di natura politica, pericolosamente fuorvianti quando inducano a pensare che vi siano state innovazioni radicali nell'impianto costituzionale, che invece dal quarantotto ad oggi è rimasto in buona sostanza immutato.

Si è tuttavia delineata una tendenza alla semplificazione del sistema attraverso la legislazione ordinaria. Non si è cambiata la costituzione e si è lasciata intatta la forma della repubblica parlamentare: nessun presidenzialismo né compiuto né strisciante; però si è favorita nella fase elet-

torale l'aggregazione o l'apparentamento delle liste, consentendo ai singoli partiti di superare la quota percentuale di sbarramento e giungendo poi al conferimento dell'incarico al candidato premier indicato dalla coalizione vincente. Il premio di

maggioranza ha fatto il resto: per la camera sono stati garantiti trecentoquaranta seggi su seicentotrenta allo schieramento che ha prevalso sugli altri, mentre al senato il premio scatta su base regionale e il risultato finale può non coincidere con quello ottenuto per l'altro ramo del parlamento. E pensare che la riforma applicata nel 1953 per la seconda legislatura, che prevedeva un premio per chi avesse ottenuto la maggioranza assoluta (ma la Democrazia cristiana, che doveva esserne la beneficiaria, non raggiunse quella soglia), fu bollata allora ed è passata alla storia come legge truffa.

Si è affermato in questo modo il bipolarismo, per cui in prima battuta ha la maggioranza in parlamento ed esprime il governo la coalizione di destra o quella di sinistra; ma si parla comunemente di centrodestra e centrosinistra, anche se la formazione di centro ha nell'attuale legislatura una collocazione autonoma. I singoli partiti, confluiti in una coalizione e grazie a questa presenti nelle camere, sono però liberi di organizzarsi in propri

SEGUE A PAGINA 3

Via Pietro Borsieri, 39 - 00195 Roma
 Tel. 06 96521434 - Fax 06 99701583
 www.iusetdomus.it
 e-mail: iusetdomus@hotmail.it



LA CRISI DI GOVERNO NEL VIGENTE SISTEMA COSTITUZIONALE

(Segue dalla pagina 2)

gruppi secondo le norme dei regolamenti parlamentari. Diviene allora possibile una geografia politica che in parlamento non rispecchia più i risultati delle urne: basta la dissociazione di una componente della maggioranza (è il caso della formazione voluta da Gianfranco Fini) o anche di singoli deputati o senatori in transito da uno schieramento all'altro per rimescolare le carte e modificare gli equilibri tra le forze in campo, determinando nei casi limite quei cambiamenti di maggioranza noti come ribaltoni.

Torna in situazioni di questo genere il ruolo determinante del capo dello stato. La formazione del governo avviene su impulso del presidente della repubblica, che nomina il presidente del consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri. Qui si sono inseriti alcuni passaggi non previsti dalla costituzione ma ormai consolidati nella consuetudine: è il caso delle consultazioni, per le quali si è addirittura codificato un ordine di precedenza. Prima di conferire l'incarico di formare il governo, il presidente sente i suoi predecessori, i presidenti delle camere e i rappresentanti delle forze politiche in sequenza inversamente proporzionale rispetto alla loro consistenza: dai più piccoli ai più grandi, concludendo con il principale partito di opposizione e con quello di maggioranza: nella presente fase storica, il Partito democratico e il Popolo della libertà. Sulla base

delle indicazioni emerse e delle proprie valutazioni, il presidente della repubblica sceglie la persona a cui affidare l'incarico di formare il governo; il presidente incaricato, se accetta con riserva, tiene a sua volta le consultazioni e si presenta al Quirinale quando è in grado di disporre di una maggioranza per procedere poi con la lista dei ministri ovvero quando non è riuscito nell'intento e rinuncia all'incarico.

Il governo può cadere per effetto di un voto espresso anche di una sola camera che gli neghi la fiducia ovvero per dimissioni: allora si parla di crisi extraparlamentare. Nel caso di questi giorni Silvio Berlusconi si è dimesso senza essere stato sfiduciato, ma non può parlarsi di crisi extraparlamentare se non in senso formale, perché un voto alla camera c'è stato e l'approvazione del rendiconto dello stato è avvenuta a maggioranza relativa fornendo così la dimostrazione che il governo non poteva più contare sul consenso parlamentare. Anche se nessun obbligo di dimissioni sussiste per il governo a causa del voto contrario su singoli provvedimenti e a maggior ragione quando vi sia stato un voto favorevole a maggioranza relativa, sono prevalse considerazioni politiche e si è aperta la crisi rimettendo ogni decisione alla autorità del capo dello stato.

Il sistema è bipolare ma non bipartitico; è possibile ogni soluzione

purché il presidente della repubblica ritenga di accettare una maggioranza parlamentare anche se questa venisse a costituirsi con caratteristiche diverse da quelle originariamente espresse dal corpo elettorale; è ugualmente possibile uno scioglimento delle camere anche se vi si formasse una maggioranza che non si ritenesse di poter convalidare. Va però notata una particolarità delle ultime vicende politico-istituzionali: per la prima volta nella storia repubblicana il presidente ha designato la persona cui affidare l'incarico per la formazione del nuovo governo in anticipo sulle dimissioni di quello uscente. E lo ha fatto nel modo più clamoroso: creando la nuova figura del presidente designato e nominando il professor Mario Monti senatore a vita. Siamo nel pieno esercizio delle prerogative presidenziali e non c'è nulla da dire sotto questo punto di vista; ma in linea generale è lecito osservare che un nuovo componente della camera alta di estrazione non elettiva incide sulle maggioranze che in quella sede si sono spesso raggiunte sull'esile filo di alcune unità, tra le quali i voti dei senatori a vita possono risultare determinanti. Ma questo ordine di notazioni esula dal campo giuridico per entrare in un discorso squisitamente politico.

Lillo S. Bruccoleri

MEDIAZIONE PER LA CRESCITA CULTURALE DELLA SOCIETÀ CIVILE

Einstein diceva che non possiamo risolvere i problemi con gli stessi meccanismi mentali con cui li abbiamo generati. In questo assioma è racchiuso il senso della mediazione, la sua ratio, il suo valore aggiunto come procedimento alternativo al giudizio. Ci stiamo affacciando ora all'universo della mediazione civile, un istituto, la cui disciplina e applicabilità sta incontrando in Italia forti opposizioni, mentre all'estero già da tempo è radicato nel tessuto sociale e soprattutto culturale. L'intenzione sottesa al decreto legislativo n. 28 del 2010 è proprio questa: avviare un cambiamento profondo nella direzione di una responsabilizzazione del cittadino il quale, indotto a una sostanziale presa di coscienza, è chiamato a generare e costruire, con l'aiuto del mediatore, la soluzione più adeguata ai suoi bisogni. I risultati tendono a raggiungere un grado di soddisfazione maggiore della sentenza non soltanto per la brevità dei tempi (aspetto comunque fondamentale), ma anche perché il procedimento di mediazione mira a destrutturare il conflitto spostando l'attenzione dal piano delle posizioni, cui sottendono le pretese, a quello degli interessi, cui sottendono i bisogni. E quando entrano in gioco questi

ultimi è più facile che il conflitto si smascheri e che, ampliando la visione delle cose fino a comprendere il punto di vista dell'altro, si generino quei meccanismi mentali «altri» rispetto a quelli che hanno portato al problema e che sono in grado di risolverlo. È questo il cambiamento profondo che la contestata e discussa condizione di procedibilità mira a innescare: creare una cultura della mediazione e portare questa cultura nel tessuto sociale. Obiettivo alto e di grande valore, che necessita del suo tempo per essere assimilato e degli aggiustamenti necessari e connaturati a ogni intervento che coinvolga una pluralità di soggetti; obiettivo che non sminuisce affatto, ma anzi arricchisce il ruolo dell'avvocato, che ha l'opportunità di vedere gli interessi del cliente soddisfatti in tempi rapidi senza compromettere il diritto del cittadino di esperire le vie della giustizia ordinaria qualora il tentativo di conciliazione non riesca. È auspicabile che si pongano in tempi rapidi le basi per una collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti, che vada nella direzione della condivisione di risorse e di intenti nell'ottica di una crescita culturale della nostra società civile.

Laura Ferrari

LA MEDIAZIONE ALL'ESAME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

(Segue dalla prima pagina)

Inoltre l'esclusione della obbligatorietà permetterà di raggiungere un ulteriore obiettivo socialmente apprezzabile: gli organismi di mediazione saranno costretti a contenere i prezzi e quindi si attuerà nella prassi la raccomandazione del parlamento europeo riguardante lo sviluppo di una forma di giustizia alternativa a basso costo. Infine, a livello statistico, va smentita anche l'affermazione, peraltro posta in forma dubitativa, che in Italia sarebbe diminuita la congestione nei tribunali.

Da un lato, il numero delle cause iscritte a ruolo fino al mese di luglio 2011 superava le quarantasettemila unità, mentre a fine anno 2010 si era arrivati a 76.814. È verosimile la previsione che quest'anno verrà raggiunto un numero analogo o, al massimo, di poco inferiore, nonostante l'introduzione fin dal mese di marzo dell'obbligatorietà della mediazione. Ma a questo occorre aggiungere i continui aumenti del contributo unificato, che da gennaio a oggi è cresciuto tra il 35 e il 55 per cento, proprio allo scopo di disincentivare l'accesso alla giustizia. L'ultimo intervento legislativo sul patto di stabilità ha introdotto un aumento del 50 per cento per i giudizi di appello e del 100 per cento per quelli di cassazione. Dall'altro lato, non sono stati raggiunti risultati apprezzabili nell'accesso alla mediazione, almeno prendendo ad esempio i dati ufficiali dell'organismo di mediazione del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma. A fine luglio le pratiche aperte erano solo 1.294 (circa 250 al mese, a fronte di 6.700 cause iscritte a ruolo mensilmente). Si aggiunga che il Ministero della giustizia è già intervenuto per abbassare i costi della mediazione; in particolare, nel caso di mancata comparizione dell'intimato, l'importo complessivo da pagare è stato ridotto a 50 euro.

Mauro Vaglio

La mediazione obbligatoria nelle controversie condominiali

(Segue dalla prima pagina)

Ne è fin qui conseguito il ricorso a un giudice, con la conseguenza di ingolfare i tribunali gravandone i costi sui cittadini in termini di tempo e denaro. Dal prossimo marzo anche i condomini dovranno ricercare una soluzione alternativa con il ricorso alla mediazione per poter evitare così una causa infinita: amministratori di condominio, condomini, proprietari e inquilini dovranno ricorrere a questa nuova procedura. È quindi opportuno che sin da oggi questi soggetti cerchino di ottenere intese conciliative tali da rendere più accettabile la vita nei condomini, le cui problematiche sono spesso legate ai comportamenti individuali. Un esempio tra i più frequenti: l'immondizia lasciata vicino alla porta o su pianerottolo per tutta la notte o per l'intera giornata. L'ente preposto alla raccolta dei rifiuti non risponde, la polizia municipale nemmeno: che cosa fare allora? Contro l'insensibilità delle persone le regole del vivere civile contano poco ed ecco che si intraprende un'azione giudiziaria per inibire questo scorretto comportamento. A

breve la si potrà anticipare mediante la mediazione obbligatoria e si andrà dal giudice soltanto nel caso in cui il tentativo di conciliazione fallisca. Altrimenti ci si potrà avviare verso la soluzione presentando istanza presso un organismo accreditato dal ministero della giustizia per l'esperimento di un tentativo bonario di risoluzione della lite. In questa prospettiva sarebbe un atto di saggezza sottoporre alla deliberazione delle assemblee condominiali, nella prima occasione utile, la scelta e designazione dell'organismo di mediazione cui rivolgersi nei casi di insorgenza di dissidi che possano sfociare in una controversia formale.

Alfonso Visconti



adrUnion unione europea conciliatori e arbitri

Organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della giustizia al n. 229 del Registro degli organismi di mediazione ed iscritto al n. 157 del Registro degli enti di formazione per mediatori

Via Paolo Mercuri, 8 (adiacenze Piazza Cavour), 00193 Roma
Tel. 06 97606214 fax 06 97606063 e-mail: info@adrunion.it - adrunion@pec.it

Adr Union srl nasce dalla sinergia di professionisti, quali magistrati in quiescenza, avvocati, commercialisti e professori universitari con lo scopo di promuovere la cultura della risoluzione alternativa delle controversie mediante procedure di conciliazione e di arbitrato.

La società, inoltre, svolge la propria attività nell'ambito della formazione avanzata e dell'aggiornamento professionale in campo giuridico, giovandosi della collaborazione di docenti altamente specializzati provenienti dal mondo accademico, giudiziario, forense e della Pubblica Amministrazione.

Amministratore Unico dell'Adr Union è il Dr. Giovanni Francesco Lo Turco, già Presidente della Corte di Appello di Roma e Presidente Onorario Aggiunto della Corte di Cassazione. Adr Union valorizza le differenti esperienze e competenze professionali dei soci al fine di offrire alla propria utenza un servizio altamente specializzato.

Sede ADR Union





Alternative Dispute Resolution

La sede principale è aperta dal lunedì al venerdì con orario dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19. L'accesso al software di gestione procedura è disponibile 24/24




Viale Europa, 33
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA
Tel. 081 197750790 - fax 081 19750791
e-mail: italia@adrprogestitalia.com
pec: italia@pec.adrprogestitalia.com

www.adrprogestitalia.com



La conciliazione

La conciliazione è un metodo di risoluzione alternativa delle controversie civili e commerciali grazie al quale le parti in conflitto si confrontano cercando di raggiungere un accordo soddisfacente per entrambe, grazie all'ausilio del conciliatore, soggetto terzo imparziale e neutrale, che ...



Successioni ereditarie

Il D. Lgs. 4 marzo 2010, n°28- approvato dal C.d.M. il 19.02.2010- entrato in vigore il 20.03.2011 introduce una strada completamente nuova rispetto alle tradizionali procedure di contenzioso: è la conciliazione, metodo di risoluzione alternativa delle controversie civili e commerciali, ...



Risarcimento

L'art 5 del D.lgs. 28/10, al comma 1 prevede che:"1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno ...



Patti di famiglia

L'articolo 5 del D. Lgs. 28/2010 (quello che elenca le materie per cui è **obbligatoria la mediazione**), ha introdotto l'**obbligatorietà del procedimento di mediazione**, in sostituzione del procedimento di conciliazione previsto dall'abrogato art. 38 del D. Lgs. n. 5/2003 (disciplinante ...